



NOTAIO
Maria Scifo

ALLEGATO 'C'

DELL'ATTO RICEVUTO IL 22/04/2024

REP.N.27971

RACC.N.13104

Registrato a Vittoria

il 29 aprile 2024

al n. 1202/1T

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.

E' costituita la "Associazione Italiana Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali Ente Del Terzo Settore" in breve denominabile anche come "Associazione A.I.F.F.A.S. E.T.S".

L'associazione può chiedere alle competenti Autorità il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della legislazione vigente. A tal fine il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica sarà una somma liquida e disponibile non inferiore a € 15.000,00 ai sensi dell'art. 22 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA.

L'Associazione ha sede a Vittoria in via Marangio, angolo via G.M. Serrati, ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Sicilia. Il Consiglio Direttivo potrà costituire, con delibera, delle sezioni distaccate in altro Comune compreso nel territorio regionale al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 - OGGETTO E SCOPO

	L'associazione non ha scopo di lucro e si ispira ai principi	
	cristiani; essa persegue esclusivamente finalità di solida-	
	rietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e so-	
	cio-sanitaria nell'interesse generale della Comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso la promozione, l'organizzazione, la gestione di at-	
	tività e servizi socio-sanitari, socio-culturali, ricreativi	
	ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva,	
	a favore di persone svantaggiate, prioritariamente con disa-	
	bilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, e del-	
	le loro famiglie, di minori, anziani, immigrati comunitari	
	ed extracomunitari e in generale di quei soggetti in stato	
	di bisogno e/o svantaggiati in ragione di condizioni fisi-	
	che, psichiche, economiche sociali o familiari (per es. dete-	
	nuti, ex detenuti, tossicodipendenti, ecc.), e comunque an-	
	che in potenziale situazione di rischio, emarginazione o de-	
	vianza.	
	Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione,	
	potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, direttamen-	
	te ma anche attraverso apposite convenzioni con altri clien-	
	ti, enti e organismi pubblici e/o privati:	
	a) Istituire e/o gestire servizi a carattere residenziale,	
	semi-residenziale e domiciliare quali: centri giovanili, ca-	
	se famiglia, case protette, case di riposo, comunità allog-	
	gio, centri diurni e di riabilitazione, comunità terapeuti-	

	che assistite, nonché centri di accoglienza, servizi integra-	
	ti per residenze protette e centri sociali;	
	b) Istituire e/o gestire asili nido e altri servizi educati-	
	vi (spazi gioco, ludoteche, etc.) a favore di minori, fornendo alle famiglie un servizio atto all'educazione del bambino, favorendo l'inserimento a tutti i minori in stato di bisogno, anche temporaneo;	
	c) Istituire, gestire, amministrare strutture e servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi, formativi, socio-educativi a favore di persone svantaggiate, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, e delle loro famiglie, di minori, anziani, immigrati comunitari ed extracomunitari;	
	d) Chiedere l'affidamento e/o gestione dei beni mobili e/o immobili confiscati alla mafia promuovendo progetti a scopo sociale che si svolgono all'interno di detti immobili (quali quelli previsti dalla legge 07/03/1996 n. 109, e successive disposizioni normative analoghe o similari); tali strutture nel rispetto delle normative all'epoca vigenti, saranno attivate a favore di minori (anche sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria), disabili intellettivi e/o relazionali e di tutte le categorie svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari o che, per qualunque ragione, versano in condizione di difficoltà e/o disagio;	

	e) Istituire, gestire, realizzare corsi di orientamento, for-	
	mazione e qualificazione del personale educativo, assisten-	
	ziale professionale e di tutte le figure che possono essere	
	presenti all'interno dell'associazione;	
	f) Istituire corsi di riqualificazione nonché corsi di forma-	
	zione, aggiornamento, seminari di studi, convegni, scambi di	
	esperienze, a livello sia nazionale che internazionale, nel	
	settore dei servizi sui portatori di handicap del personale	
	educativo, assistenziale professionale e di tutte le figure	
	che possono essere presenti all'interno dell'associazione;	
	g) Organizzare e curare l'orientamento professionale del di-	
	sabile intellettivo e/o relazionale per favorire il suo inse-	
	rimento nelle istituzioni e nelle attività lavorative e qua-	
	lora fosse necessario istituendo e/o gestendo corsi di forma-	
	zione professionale, l'attivazione di tutte le iniziative	
	volte alla qualificazione e all'aggiornamento del personale.	
	L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle	
	menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4	
	dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse diretta-	
	mente connesse. La Clausola contenuta in questo comma ces-	
	serà di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui	
	all'art. 1 comma 3 del presente Statuto.	
	Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017, per effetto	
	dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e con	
	efficacia decorrente dal termine di cui all'art. 104 comma 2	

	del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.,	
	l'associazione continuerà a non avere scopo di lucro e a per-	
	seguire finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale	
	mediante lo svolgimento delle seguenti attività istituziona-	
	li di interesse generale (nell'ambito delle quali rientrano	
	tutte le attività specificate nei capoversi precedenti, let-	
	tere a-g):	
	- interventi e servizi sociali (art. 5 comma 1 lett. a decre-	
	to legislativo 117/2017);	
	- prestazioni socio-sanitarie (art. 5 comma 1 lett. c decre-	
	to legislativo 117/2017);	
	- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti	
	(art. 5 comma 1 lett. r decreto legislativo 117/2017);	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché promozione delle pari opportunità, in favo-	
	re delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o	
	sensoriali, dipendenti da qualunque causa (art. 5 comma 1,	
	lett. w decreto legislativo 117/2017);	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1,	
	lett. z decreto legislativo 117/2017).	
	L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle	
	di cui all'art. 5 decreto legislativo 117/2017, nel rispetto	
	dei limiti e dei criteri sanciti dalla legge e definiti con	
	decreti ministeriali ai sensi dell'art. 6 decreto legislati-	

	vo 117/2017. Le attività diverse saranno definite con apposito	
	atto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'Associazione.	
	ARTICOLO 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE.	
	Il patrimonio dell'Associazione è di Euro 15.000,00 (Euro	
	quindicimila) e viene utilizzato per l'esclusivo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimen-	
	to di finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assi-	
	stenza sociale e socio-sanitaria.	
	Esso è costituito da beni mobili e immobili che pervengono	
	alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi	
	da parte di enti o organismi, pubblici e/o privati o persone	
	fisiche, dagli avanzi netti di gestione.	
	Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costitui-	
	to dai versamenti effettuati dai soci fondatori.	
	Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone	
	delle seguenti entrate:	
	a) versamenti effettuati dai fondatori originari, versamenti	
	ulteriori degli stessi e di tutti coloro che aderiscono	
	all'Associazione;	
	b) redditi derivanti dal suo patrimonio;	
	c) contributi o corrispettivi di enti pubblici e altre perso-	
	ne fisiche e giuridiche private;	
	d) rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni stipula-	
	te con enti e pubbliche amministrazioni per l'erogazione di	

	attività istituzionali dell'Associazione;	
	e) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di	
	bilancio;	
	f) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;	
	g) entrate derivanti da eventuali attività connesse alle i-	
	stituzionali o da attività accessorie per natura a quelle	
	statutarie istituzionali ammesse ai sensi del comma 5	
	dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.	
	Le Clausole contenute in questa lettera cesseranno di produr-	
	re effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3	
	del presente Statuto;	
	h) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del decreto	
	legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Le Clausole contenute in	
	questa lettera comma cesseranno di produrre effetti ai sensi	
	e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto;	
	i) entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di cui	
	all'art. 5 decreto legislativo 117/2017, da svolgersi nel ri-	
	spetto dei limiti e dei criteri sanciti dalla legge e defini-	
	ti con decreti ministeriali ai sensi dell'art. 6 decreto le-	
	gislativo 117/2017. Tale previsione statutaria entrerà in vi-	
	gore solo nei termini sanciti dall'art. 104 comma 2 del de-	
	creto legislativo 117/2017.	
	Il Consiglio direttivo stabilisce la quota di versamento mi-	
	nimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione	
	da parte di nuovi associati, nonché la quota	

	annuale di iscrizione dovuta da ciascun associato. L'adesio-	
	ne all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o	
	di esborso ulteriori rispetto al versamento originario	
	all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua	
	di iscrizione. E', comunque, facoltà degli Aderenti all'Asso-	
	ciatione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli o-	
	riginari e a quelli annuali.	
	I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsia-	
	si entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra deter-	
	minati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comun-	
	que a fondo perduto; i versamenti e le quote di partecipazio-	
	ne non sono quindi trasmissibili, rivalutabili né ripetibili	
	in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, di	
	estinzione, recesso o esclusione può farsi luogo a rimborsi	
	di quanto versato all'Associazione. Il versamento non crea	
	altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea	
	quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ad	
	eccezione dei trasferimenti a causa di morte.	
	L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli a-	
	vanzi di gestione per la realizzazione delle attività istitu-	
	zionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve	
	o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che	
	la destinazione o la distribuzione non siano imposte per leg-	

	ge o siano effettuate a favore di E.T.S. che per legge, sta-	
	tuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria	
	struttura. Le Clausole contenute in questo comma cesseranno	
	di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1	
	comma 3 del presente Statuto.	
	Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 117/2017, per	
	effetto dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore	
	e con efficacia decorrente dal termine di cui all'art. 104	
	comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e	
	ss.mm.ii., il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è uti-	
	lizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, an-	
	che indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riser-	
	ve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli orga-	
	ni sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipote-	
	si di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	ARTICOLO 5 - FONDATORI, SOCI BENEMERITI E BENEFICIARI	
	DELL'ASSOCIAZIONE.	
	Sono aderenti all'Associazione:	
	* i Fondatori;	
	* i Soci dell'Associazione;	
	* i Benemeriti dell'Associazione.	

	Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione	
	dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.	
	Sono Soci coloro che aderiscono all'Associazione nel corso	
	della sua esistenza.	
	Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano ver-	
	samenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rile-	
	vanza dal Consiglio Direttivo.	
	La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non im-	
	plica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stes-	
	si in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.	
	Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare	
	effettivamente e senza limitazione alcuna, alla vita dell'As-	
	sociazione.	
	Ciascun aderente ha un voto.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	
	può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restan-	
	do in ogni caso il diritto di recesso.	
	L'Associazione, pertanto, prevede espressamente una discipli-	
	na uniforme del rapporto associativo e delle modalità asso-	
	ciative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesi-	
	mo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipa-	
	zione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o	
	partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approva-	
	zione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e	
	per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.	

	Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa	
	domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di	
	condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'im-	
	pegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.	
	Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle doman-	
	de di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento	
	(si conviene che per il computo di detto periodo si applica-	
	no le norme circa la sospensione feriale dei termini giudi-	
	ziari); la deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo è	
	comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli asso-	
	ciati. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni,	
	motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda	
	di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha propo-	
	sto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua successiva convocazione.	
	Fermo restando il divieto della temporaneità della participa-	
	zione alla vita associativa, chiunque aderisca all'Associa-	
	zione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di	
	recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stes-	
	sa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta cau-	
	sa, nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia	
	dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale	

	il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di	
	recesso.	
	Chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con	
	deliberazione del Consiglio Direttivo qualora sia riscontra-	
	ta l'inadempienza agli ordini di versamento, il comportamen-	
	to contrastante con gli scopi e le finalità dell'Associazione,	
	la violazione degli obblighi statutari e/o regolamenti,	
	ovvero altri gravi motivi che si rivelano in danno, di qual-	
	siasi natura, all'Associazione o che rendano incompatibili	
	la prosecuzione del rapporto.	
	L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo al-	
	la notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve	
	contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata	
	deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni	
	dell'esclusione, egli può chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, che potrà deliberare sull'esclusione	
	dell'aderente, se non appositamente convocata, in occasione	
	della sua successiva convocazione. In tal caso l'efficacia	
	della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla delibe-	
	razione dell'Assemblea.	
	ART. 6. I VOLONTARI	
	L'associazione, nello svolgimento della sua attività, può av-	
	valersi di volontari che potranno mettere a disposizione	
	dell'Ente il proprio tempo e le proprie capacità, secondo le	
	forme e le modalità espressamente disciplinate dall'art. 17	

	decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, cui si fa integra-	
	le riferimento.	
	I volontari verranno iscritti in appositi registri se svolge-	
	ranno la loro attività in modo non occasionale.	
	Le condizioni e i limiti massimi di rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute dal volontario e documentate per l'at-	
	tività prestata sono preventivamente stabilite dal Consiglio	
	Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di ti-	
	po forfettario.	
	ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea degli Aderenti;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente del Consiglio Direttivo;	
	- il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive e l'elezione degli Or-	
	gani dell'Associazione non può essere in alcun modo vincola-	
	ta o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di	
	partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	Nessuna carica può essere affidata a chi non sia in possesso	
	della qualifica di socio.	
	Oltre i suddetti organi, l'Associazione provvederà alla nomi-	
	na di un Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del decre-	
	to legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ove dovesse superare per	
	due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (ovvero i	

	diversi limiti comunque stabiliti dalla legge di volta in	
	volta vigente):	
	1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00	
	euro;	
	2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:	
	220.000,00 euro;	
	3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.	
	Provvederà, altresì, alla nomina dell'organo di controllo	
	ove dovessero costituirsi patrimoni destinati ai sensi del-	
	l'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	L'organo di Controllo designato ai sensi dei commi 4 e 5 del	
	presente articolo, sarà monocratico e svolgerà le funzioni	
	ad esso espressamente assegnate dall'art. 30 e, ove necessa-	
	rio, sussistendone i presupposti di legge, quelle di cui	
	all'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	L'Associazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislati-	
	vo 3 luglio 2017 n. 117, provvederà alla nomina di un reviso-	
	re legale dei conti o di una società di revisione legale i-	
	scritti nell'apposito registro ove dovesse superare per due	
	esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (ovvero i diver-	
	si limiti comunque stabiliti dalla legge di volta in volta	
	vigente):	
	1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00	
	euro;	
	2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:	

	2.200.000,00 euro;	
	3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 u-	
	nità.	
	Provvederà, altresì, alla nomina del revisore legale dei con-	
	ti ove dovessero costituirsi patrimoni destinati ai sensi	
	dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
	117.	
	La nomina dell'Organo di controllo e dell'incaricato della	
	revisione legale dei conti è demandata all'Assemblea Ordina-	
	ria.	
	ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA.	
	L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione	
	ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'ap-	
	provazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile o, se	
	particolari ragioni lo richiedono, entro il 30 giugno.	
	L'assemblea degli Aderenti ha le seguenti competenze:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando presente, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo di	
	cui all'art. 30 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;	
	c) approva il bilancio preventivo e il bilancio di eserci-	
	zio, inclusa la relazione di missione;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	

		ti;	
	e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o del-		
	lo statuto;		
	f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e		
	i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività		
	dell'Associazione;		
	g) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio		
	dell'associazione, la trasformazione, la fusione o la scis-		
	sione dell'associazione;		
	o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal-		
	lo statuto o dall'atto costitutivo alla sua competenza.		
	Sono devolute all'Assemblea straordinaria le seguenti compe-		
	tenze:		
	modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; sciogli-		
	mento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione; tra-		
	sformazione, fusione o scissione dell'associazione.		
	L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi		
	lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno		
	un quinto degli aderenti o da almeno due consiglieri. Salvo		
	motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata presso la sede		
	sociale.		
	La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o PEC		
	con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e		
	dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convoca-		
	zione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti		

	gli aderenti ai recapiti risultanti dal Libro degli Aderenti	
	all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Diretti-	
	vo almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Le deliberazioni	
	adottate debbono essere affisse presso la sede sociale.	
	L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare	
	qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà	
	dei suoi membri. In seconda convocazione, da tenersi in un	
	giorno diverso dalla prima, l'Assemblea è validamente costi-	
	tuita qualunque sia il numero dei presenti.	
	Ogni Aderente ha diritto ad un voto. Il diritto di voto è ri-	
	conosciuto agli Aderenti sin dal giorno dell'iscrizione nel	
	libro degli associati.	
	E' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di tele-	
	comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrisponden-	
	za o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'i-	
	dentità dell'associato che partecipa e vota.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione.	
	Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre	
	associati.	
	Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si com-	
	puta come voto negativo.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a mag-	

	gioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli	
	associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum	
	necessario per la validità della seduta non sia raggiunto,	
	l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque	
	sia il numero degli intervenuti.	
	Per le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e del-	
	lo Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti de-	
	gli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei pre-	
	senti, tanto in prima che in seconda convocazione.	
	Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di	
	devoluzione del suo patrimonio, di trasformazione, fusione,	
	scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti de-	
	gli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Diret-	
	tivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presi-	
	dente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un al-	
	tro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro	
	Aderente all'associazione.	
	ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo com-	
	posto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un	
	massimo di sette membri, compresi il Presidente e il Vice	
	Presidente.	
	I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, dura-	
	no in carica per tre anni e sono rieleggibili.	

	La nomina degli amministratori spetta all'assemblea. Si ap-	
	plica l'articolo 2382 del codice civile.	
	Ottemperando a quanto statuito dall'Art. 26 Decreto Legisla-	
	tivo 3 luglio 2017 n. 117 e con decorrenza dall'effettiva i-	
	scrizione e operatività del RUNTS, gli amministratori, entro	
	trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chie-	
	derne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo	
	settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome,	
	il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza-	
	za, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza	
	dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei	
	consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decadu-	
	to e occorre far luogo alla sua rielezione.	
	In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del	
	Consiglio Direttivo, si procederà alla convocazione dell'As-	
	semblea per la sostituzione del Consigliere cessato.	
	Ai consiglieri può essere attribuito un gettone di presenza	
	per la partecipazione alle riunioni, nonché il rimborso del-	
	le spese sostenute per l'espletamento di particolari incari-	
	chi conferiti, oltre che un'indennità per la carica ricoper-	
	ta o per determinate e specifiche funzioni attinenti la ge-	
	stione dell'Associazione, che verranno appositamente delega-	
	te dal Presidente, previo parere vincolante ed obbligatorio	
	del Consiglio Direttivo.	

	Al Presidente e al Vicepresidente può essere attribuita, ol-	
	tre alle competenze di cui al capoverso che precede, un'in-	
	dennità per la carica ricoperta.	
	Le indennità, i gettoni di presenza e le competenze attribui-	
	bili agli organi amministrativi dell'Associazione devono es-	
	sere corrisposti nel rispetto dei limiti sanciti dall'art.	
	10 comma 6 lett. c) decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.	
	460. La Clausola contenuta in questo comma cesserà di produr-	
	re effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3	
	del presente Statuto.	
	Ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. a) del Decreto Legislati-	
	vo 117/2017, per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico	
	del Terzo Settore e con efficacia decorrente dal termine di	
	cui all'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017 n. 117 e ss.mm.ii., è ammessa la corresponsione ad ammi-	
	nistratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di	
	compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle	
	responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comun-	
	que non superiori a quelli previsti in enti che operano nei	
	medesimi o analoghi settori e condizioni.	
	Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:	
	a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo	
	gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il	
	compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordina-	
	ria in relazione agli indirizzi ricevuti;	

	b) l'ammissione all'associazione di nuovi Aderenti e l'esclu-	
	sione nelle ipotesi statutariamente previste;	
	c) la convocazione dell'Assemblea dei soci nel rispetto del-	
	le norme statutarie;	
	d) l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e la	
	cura dell'incremento dello stesso;	
	e) in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, predi-	
	sponde il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio cor-	
	redato di relazione di missione, da sottoporre all'approva-	
	zione dell'assemblea;	
	f) al raggiungimento delle soglie che ne sanciscono l'obbli-	
	gatorietà ai sensi dell'art. 14 Decreto legislativo	
	117/2017, predispone, anche avvalendosi dell'apporto dei pro-	
	fessionisti necessari e dell'Organo di Controllo ove nomina-	
	to, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adot-	
	tate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche	
	sociali, nonché la valutazione di impatto sociale ove richie-	
	sta;	
	g) documenta il carattere secondario e strumentale delle at-	
	tività di cui all'art. 6 decreto legislativo 117/2017 nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale.	
	Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non saran-	
	no opponibili a terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si	

	prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Diret-	
	tivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente,	
	nonché attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di	
	compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per	
	conto dell'Associazione. Tali deleghe non saranno opponibili	
	ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i	
	terzi ne erano a conoscenza.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual-	
	volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richie-	
	sta da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o PEC,	
	contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora	
	della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita	
	a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza.	
	Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed	
	è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette forma-	
	lità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi	
	membri.	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in ca-	
	so di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in man-	
	canza o su designazione dei presenti, da un altro membro del	
	Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia-	
	no presenti almeno la metà dei suoi membri.	

	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressio-	
	ne di astensione scomputa come voto negativo e in caso di pa-	
	rità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE.	
	Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza	
	dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudi-	
	zio.	
	Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle di-	
	rettive emanate dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al	
	quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività com-	
	piuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in ca-	
	si eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può	
	anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in	
	tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Diretti-	
	vo per la ratifica del suo operato.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio	
	Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni,	
	sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazio-	
	ne, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti,	
	ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.	
	ARTICOLO 11- IL VICE PRESIDENTE	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua at-	
	tribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio	
	delle proprie funzioni.	

	ARTICOLO 12 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.	
	Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17,	
	comma 1 del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Asso-	
	ciatione tiene:	
	a) il libro degli associati o aderenti;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-	
	blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redat-	
	ti per atto pubblico;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo	
	di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali	
	altri organi sociali.	
	I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del	
	Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono te-	
	nuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i li-	
	bri sociali, secondo le seguenti modalità: il diritto di esa-	
	me comprende il diritto di visionare i libri; il diritto di	
	esame riguarda l'intero contenuto dei libri sociali; il di-	
	ritto del socio di esaminare i libri sociali si estende an-	
	che al diritto di visionare gli estratti di atti e documenti	
	aventi funzione di completamento dei verbali, e perciò anche	
	l'elenco degli interventi e delle deleghe anche al fine di	
	verificare chi ha concorso all'approvazione delle delibere	
	assembleari.	
	ARTICOLO 13 - BILANCIO	

	L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il	
	31 dicembre di ogni anno.	
	L'associazione redige il bilancio di esercizio, formato dal-	
	lo stato di patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con	
	l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione,	
	e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilan-	
	cio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione,	
	le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che	
	documenta il carattere secondario e strumentale delle even-	
	tuali attività diverse ex art. 6 decreto legislativo 3 lu-	
	glio 2017 n. 117.	
	Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'assem-	
	blea ordinaria, predispone il bilancio d'esercizio corredato	
	di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea.	
	L'Associazione provvederà alla tenuta delle scritture conta-	
	bili e, ove necessario per il raggiungimento delle soglie di	
	legge, alla redazione del Bilancio Sociale secondo le moda-	
	lità previste dagli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017 n. 117.	
	ARTICOLO 14 - SCIoglimento	
	La durata dell'Associazione è illimitata. Essa non può esse-	
	re sciolta se non con delibera dell'assemblea straordinaria	
	presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci	
	effettivi. In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno	

[illegible]

[illegible]